



Associazione Giovani Consulenti del Lavoro



Torino

PRATICANTATO

E' il periodo obbligatorio di pratica professionale necessario per l'accesso all'esame di stato abilitante all'esercizio della professione di **consulente del lavoro**.

Presso ogni consiglio provinciale dell'ordine è istituito un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono pratica professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Il periodo di pratica è stabilito in **18 mesi** e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'acquisizione dei fondamenti etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione.

Il praticante è tenuto a frequentare lo studio per almeno 20 ore settimanali, sotto la diretta supervisione del professionista.

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 1, del 24 gennaio 2012 il Consulente del Lavoro è obbligato a riconoscere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi alla pratica coloro che, siano in possesso di uno dei titoli di studio validi per l'ammissione all'esame di Stato.

A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi:

- Classe L-14: scienze dei servizi giuridici
- Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;
 - Classe L-33: scienze economiche;
- Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Laurea magistrale appartenente a:

Classe LM-56: scienze dell'economia;

Classe LM-62: scienze della politica;

Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;

Classe LM-77: scienze economico-aziendali;

Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;

C) I titoli equipollenti ex D.l. 09/07/2009 ed equiparati ex D.l. 11/11/2011 (ai sensi del citato parere del CUN n. 1540 del 23/10/2012), nonché le corrispondenze individuate nel Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 386 del 26/07/2007 in relazione alle Classi di cui al medesimo parere del CUN n. 1540;

E) I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi dell'art. 12 legge n. 29/2006 e del D.P.R. n. 189/2009.

Non possono essere ammessi i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4 delle Legge 12/1979

(L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.)

La pratica può essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro iscritto all'albo da almeno 5 anni, che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente e sia in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento sulla formazione continua obbligatoria.

E' compito del professionista fornire al praticante la preparazione idonea per l'esercizio della libera professione, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo etico e deontologico.

I reciproci impegni saranno ulteriormente definiti all'atto dell'ammissione alla pratica tramite **un patto formativo**.

Il professionista è tenuto a consentire al praticante la partecipazione a corsi di preparazione specifica per la partecipazione all'esame di Stato, a corsi di studi universitari o post-universitari e alle attività di formazione organizzate, o comunque approvate, dal consiglio provinciale competente.

Esami di abilitazione alla Professione Consulenti del Lavoro

**Con decreto direttoriale n. 1 del 08/01/14
è stata indetta la sessione di esami per
l'anno 2014 di abilitazione all'esercizio
della professione di Consulente del lavoro.**

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.

Le prove scritte sono due:

- 1) svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sodale;
- 2) prova teorico-pratica sul diritto tributario.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato **sette ore** dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto del lavoro;

2) legislazione sociale;

3) diritto tributario;

4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;

5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per il numero dei componenti l'intera commissione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito *almeno sei decimi* in ciascuna prova scritta.

Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SU:

www.cdltorino.it

www.consulentidellavoro.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

FURFARO LUCA